

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

85
Aula

DISEGNO DI LEGGE

"INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE"

Relatore : dott. Salvatore Fitto

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi del Consiglio,
il disegno di legge in esame costituisce il punto di approdo per un lungo periodo di sperimentazione della originaria normativa regionale concernente l'emigrazione, di esame attento della legislazione delle altre Regioni, di valutazione degli orientamenti emersi in seno alla Consulta per l'emigrazione, di indagine condotta in vista della prossima Conferenza delle Regioni sui problemi dell'emigrazione.

In questo complesso processo di analisi e di approfondimento è chiara con evidenza la profondità dei mutamenti intervenuti, anche in questo campo, in conseguenza dell'attuazione della legge 382 del 1975, con particolare riferimento al decreto 616 del 1977.

Le due maggiori novità sono identificate nell'ampliamento qualitativo dei poteri regionali, rispetto alla frammentazione operata con i decreti del 1972, e del trasferimento ai Comuni di organiche ed ampliate competenze, con particolare riferimento al settore dei servizi sociali, le quali assumono importanza notevole proprio in riferimento alla politica per gli emigrati.

Queste due novità hanno reso del tutto superate le leggi regionali intervenute prima del decreto 616, ed hanno accelerato il processo di maturazione della consapevolezza della inadeguatezza degli interventi immaginati dalle regioni italiane soltanto pochi anni addietro.

IL PRESIDENTE

Con il disegno di legge che viene presentato all'esame del Consiglio, la Regione Puglia si colloca decisamente in prima fila nel movimento di avvicinamento della legislatura regionale in questa materia, per la completezza del disegno riformatore, per la novità delle soluzioni proposte, per l'affermazione piena del principio della programmazione.

Le linee politiche essenziali di questo disegno sono le seguenti: Viene innanzitutto affrontato il problema del rapporto tra gli interventi assistenziali e gli interventi di promozione economica, culturale e sociale; il superamento della angusta logica assistenziale, necessità emersa anche nella recente conferenza regionale sulla emigrazione, alla quale furono proposte le linee della modifica della vigente legislazione regionale.

Superamento della logica assistenziale significa innanzitutto porre la questione dell'emigrazione nella giusta dimensione di questione che concerne lo sviluppo armonico della Comunità regionale.

In questa dimensione è possibile evitare di considerare l'emigrante come portatore di una status permanente, destinato da un lato ad aggregare, al rientro nella regione, la stessa emarginazione sociale e culturale e, dall'altro, a non consentire di affrontare il problema della emigrazione nella sola logica democratica possibile nel pieno processo di integrazione europea, ossia, nella logica della libertà di movimento all'interno della Comunità sulla base del possesso delle competenze professionali necessarie per affrontare il lavoro al di fuori della Regione, come lavoro pienamente degno per i nostri concittadini.

IL PRESIDENTE

Ricevendo da queste premesse di fondo andavano emergendo gradualmente le linee della riforma organica della legislazione regionale specie nel corso della conferenza regionale per l'emigrazione dello scorso aprile: inserire armonicamente la legislazione regionale nel quadro della politica comunitaria, della legislazione nazionale e delle nuove competenze degli enti locali; ampliare l'ambito di operatività degli interventi promossi o sostenuti dalla regione per gli emigrati; dare organicità agli interventi stessi mediante la rigorosa scelta per una programmazione degli interventi che consenta di raccordare questi alla più generale programmazione regionale.

Ne è consentita la elaborazione di un disegno di legge che è stato sottoposto alla Consulta per l'emigrazione nello scorso luglio ricevendone pieno apprezzamento e successivamente è stato approvato alla unanimità dalla IV Commissione Consiliare ed oggi ne chiede la definitiva approvazione al Consiglio.

La prima linea direttrice, dunque, concerne l'inserimento della legge regionale nel complesso sistema delle discipline legislative comunitaria e nazionale e nel nuovo assetto delle competenze comunali e locali in genere.

A tal fine si è ritenuto possibile operare nel quadro costituito dal decreto 616 del 1977, con particolare riferimento alla nuova definizione delle materie di competenza legislativa regionale, quali l'assistenza sociale, il diritto allo studio, il diritto alla salute, la formazione professionale, la promozione culturale, l'associazionismo nelle attività produttive.

IL PRESIDENTE

Così operando, la Regione Puglia si colloca nel solco della politica comunitaria, in quanto tende a saldare sempre più la formazione professionale acquisita nella Regione al lavoro destinato ad essere al di fuori della Regione, a promuovere tutte le possibili forme di tutela dei nostri emigrati nei luoghi di arrivo, a tener viva la radice culturale dei nostri emigrati anche in luoghi lontani della Puglia, a facilitare il rientro degli emigrati attraverso interventi di tipo differenziato, che non si limitano all'assistenza al primo rientro, ma che tendono al pieno reinserimento produttivo degli stessi, una volta che abbiano deciso di rientrare in Puglia.

Gli interventi previsti dall'art. 2 del disegno di legge, infatti, spaziano dalle attività di ricerca e studio sul fenomeno migratorio alla incentivazione alla costituzione di forme associative per lo svolgimento di attività artigianali, agricole, turistiche, commerciali, all'accesso alla proprietà e ad altre forme di godimento dell'immobile destinato alla abitazione, alla promozione della vendite all'estero di prodotti pugliesi, allo svolgimento di attività culturali all'estero per gli emigrati, alla promozione dell'informazione degli emigrati sulla vita regionale, al sostegno delle associazioni che operano per i nostri emigrati, alla specificazione delle forme di assistenza sociale, sanitaria e scolastica per i familiari degli emigrati rimasti in Puglia e per gli emigrati stessi al loro rientro, alla predisposizione di strutture per la formazione professionale destinate a coloro che desiderano scegliere liberamente un luogo di lavoro diverso dalla nostra Regione.

Si tratta, come si vede, di una varietà di interventi che sono destinati a conferire organicità e completezza alla politica regionale per

IL PRESIDENTE

Il Presidente, in un quadro che sopravvive, cioè la struttura logica e metodologica, che il Parlamento ha definito in una serie di articoli di legge, ha definito il tempo.

Il Presidente ha anche il tempo, e la legge ha risolto la parte di competenza della Commissione sia di un programma annuale che di un progetto annuale del comune per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza.

Il programma regionale - previsto dall'art. 19 della legge di legge - prevede il Consiglio regionale sia una valutazione periodica e globale dei risultati conseguiti con la legge sulla emigrazione, che una serie di iniziative della intersezione di produzione di ogni anno, consentendo di far del caso un rapporto costante tra le politiche per l'emigrazione e la programmazione regionale.

La previsione del programma annuale, di cui all'art. 3 della legge, definisce i termini su cui il rapporto tra Regione e Stato, in linea con gli orientamenti che emergono dai progetti e dai programmi del Parlamento e del Governo e dei partiti per il nuovo ordinamento dell'Emigrazione.

Viene in tal modo prevista una politica di progetto insieme ai fini definiti per l'emigrazione, che costituisce un punto di riferimento anche per altri settori dell'indirizzo politico regionale successivo alla attuazione della legge 392 del 1975.

Il quadro nuovo quadro di riferimento normativo raggiunto può significare anche la Consulta Regionale per l'emigrazione, alla quale viene attribuita una certa gamma di funzioni, tutte coperte

IL PRESIDENTE

con la possibilità di poter accedere a credito e di avere il più facile accesso alle forme assistite, del momento che di fatto vengono ad essere, nella forma, parificate alla Regione. Il progetto è stato approvato dal Consiglio Regionale e viene sottoposto al governo della Regione per la sua approvazione. Il Consiglio Regionale ha approvato il progetto e lo ha sottoposto al governo della Regione per la sua approvazione.

Il progetto approvato dal Consiglio Regionale è stato approvato dal governo della Regione per la gestione delle risorse della Regione.

Il progetto approvato dal Consiglio Regionale è stato approvato dal governo della Regione per la gestione delle risorse della Regione.

Il progetto approvato dal Consiglio Regionale è stato approvato dal governo della Regione per la gestione delle risorse della Regione.

Il progetto approvato dal Consiglio Regionale è stato approvato dal governo della Regione per la gestione delle risorse della Regione.

ARTICOLO 1

La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto, nel rispetto delle competenze statali relative ai rapporti internazionali e comunitari ed al fine di concorrere alla realizzazione di un ordinato sviluppo economico e di progresso sociale, dispone interventi e promuove iniziative atte ad eliminare le cause dell'emigrazione dovute a necessità economiche e sociali ed a tutelare i lavoratori emigrati e le loro famiglie.

ARTICOLO 2

Gli interventi di competenza regionale ed il finanziamento regionale degli interventi di competenza degli enti locali sono realizzati con il metodo della programmazione, secondo le disposizioni della presente legge.

Gli interventi regionali sono diretti:

- 1) a promuovere studi, indagini e ricerche sui movimenti migratori che interessano la Regione;
- 2) a favorire le attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali, in forma singola o associata, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale o in conto interesse nelle spese di gestione, per gli emigrati che rientrano stabilmente nella Regione;
- 3) a favorire l'accesso alla proprietà ed ad altre forme di godimento dell'abitazione degli emigrati che rientrano nella Regione;
- 4) a realizzare nei luoghi di più intensa emigrazione della Regione Puglia, ed in collaborazione con i competenti organi dello Stato, mostre dei prodotti tipici regionali ed a favorirne la commercializzazione;
- 5) a promuovere iniziative a carattere culturale nei luoghi specificati al punto 4), avvalendosi anche delle associazioni fra emigrati;

SEGUE ARTICOLO 2

- 6) a svolgere opera di informazione fra gli emigrati sugli aspetti della vita regionale in collaborazione delle loro associazioni;
- 7) a sostenere l'attività delle associazioni che operano per la promozione morale e sociale e culturale degli emigrati e delle loro famiglie;
- 8) a realizzare tutte le forme di assistenza sociale e scolastica connesse prevalentemente al rientro degli emigrati nella Regione e tese a consentire agli organi ed ai figli degli emigrati la prosecuzione degli studi;
- 9) ad orientare la formazione professionale in modo da assicurare ai lavoratori emigranti il pieno inserimento nei luoghi di lavoro prescelti;
- 10) ad assicurare agli emigrati e loro familiari a carico rientrati definitivamente e non altrimenti assistiti l'erogazione dell'assistenza ospedaliera secondo la normativa di cui alla legge regionale 5 gennaio 1975, n.5 e successive modificazioni.

La Giunta regionale può stipulare convenzioni con organismi bancari e finanziari operanti nella Regione al fine di realizzare al massimo l'utilizzazione nella Regione dei risparmi degli emigrati pugliesi: nella convenzione saranno indicate le forme ed i modi del concorso regionale all'incentivazione della raccolta del risparmio degli emigrati presso gli organismi di cui sopra i quali s'impegnino a contribuire al perseguimento dei fini di cui alla presente legge.

ARTICOLO 3

Gli interventi concernenti l'assistenza sociale, sanitaria e scolastica di competenza comunale sono attuati sulla base di programmi annuali adottati dai comuni singoli o associati nei limiti della disponibilità finanziaria.

I Comuni singoli o associati provvedono alla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente nell'ambito delle attività e dei servizi previsti dal D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977, con particolare riferimento:

- a) all'erogazione di contributi di prima sistemazione e di accogliemnto ai lavoratori emigrati che rientrano definitivamente nella Regione e che versino in condizioni economiche disagiate, anche al fine di favorirne l'inserimento nella vita sociale produttiva;
- b) all'erogazione di contributi per l'assistenza medico-generica, specialistica e farmaceutica a favore degli emigrati e loro familiari affetti da malattie e non altrimenti assistiti;
- c) alla concessione di sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati che risiedono nella Regione o che vi rientrano definitivamente, le quali si trovino in condizioni particolari di bisogno;
- d) alla concessione di assegni di studio per la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado agli orfani ed ai figli dei lavoratori pugliesi emigrati ed alla predisposizione di soggiorni estivi ed invernali per i minori figli degli emigrati e gli anziani che non usufruiscano di altri analoghi benefici.

ARTICOLO 4

L'attività di studio, indagine e ricerca di cui al precedente articolo 2 è diretta alla raccolta dei dati e delle informazioni presso gli organi dello Stato, degli enti locali, degli enti pubblici e dei privati, alla loro sistemazione e divulgazione, al fine di rilevare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del lavoro e gli indirizzi dei piani regionali di sviluppo.

La Regione svolge questa attività direttamente, attraverso il competente ufficio della Giunta, o mediante il conferimento di incarichi specifici ad Istituti di ricerca pubblici e privati o associazioni.

ARTICOLO 5

Per favorire l'accesso alla proprietà e ad altre forme di godimento dell'abitazione, possono essere assegnati ai lavoratori emigrati da almeno cinque anni, i quali intendano da singoli o in cooperativa acquistare, costruire, ricostruire o ampliare l'abitazione, contributi una tantum a fondo perduto nella misura massima del 15% del costo totale previsto per la realizzazione dell'opera.

In caso di costruzione il contributo è versato nella misura del 50% all'atto del rilascio della concessione edilizia e nella restante misura del 50% al momento del completamento dell'opera, previo accertamento della sua rispondenza alle vigenti norme per l'edilizia residenziale pubblica convenzionale ed agevolata ad eccezione del requisito della residenza.

ARTICOLO 6

Alle Associazioni maggiormente rappresentative che operino a favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con particolare riguardo ai fini di formazione sociale-culturale, e per lo svolgimento di studi e convegni.

I contributi sono erogati sulla base dei programmi presentati alla Giunta Regionale entro il 31 Ottobre di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Associazioni che abbiano usufruito di contributi nell'anno precedente sono tenute a presentare alla Giunta Regionale il consuntivo dell'attività svolta ed a documentare l'utilizzazione dei fondi loro concessi.

La mancata rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'Associazione dalla assegnazione di ulteriore contributo.

ARTICOLO 7

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle formazioni sociali alla programmazione ed al controllo sugli interventi di cui alla presente legge è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta regionale per l'emigrazione.

La Consulta regionale è composta:

- a) dall'Assessore regionale al lavoro, che la convoca e la presiede;
- b) da 1 rappresentante delle Amministrazioni provinciali della Regione, designati dall'Unione regionale delle province pugliesi;
- c) da 5 rappresentanti dei Comuni della Regione, designati dalla Sezione regionale dell'A.N.C.I.;
- d) da 3 rappresentanti, designati uno da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- e) da 4 rappresentanti degli Istituti di patronato e di assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, operando in Italia ed all'Estero;
- f) da 7 rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative a livello regionale, che operano in Italia ed all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
- g) da 4 rappresentanti, designati uno ciascuno dalle associazioni regionali degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori;
- h) da 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro, designato dal suo Direttore;
- i) da 14 emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente punto f).

ARTICOLO 8

I componenti la Consulta per l'emigrazione sono nominati per la durata della legislatura e possono essere confermati.

La designazione dei vari componenti deve avvenire, ad opera dell'associazione o ente rappresentato, trenta giorni prima della scadenza del mandato di ciascun componente; in mancanza, è prorogato nell'Ufficio il componente in carica.

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente fra i componenti di cui alle lettere e) e f) dell'articolo precedente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale, designato dall'Assessore al Lavoro.

La Consulta è convocata di norma almeno quattro volte all'anno.

Ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente può invitare a partecipare ai Lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti o associazioni interessati al fenomeno dell'emigrazione.

Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Ai componenti la Consulta è corrisposto, ad eccezione del Presidente, un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dalla legge regionale.

ARTICOLO 9

La Consulta regionale per l'emigrazione svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento degli squilibri socio-economici della Regione, del Mezzogiorno dell'intero territorio nazionale;
- b) esprime parere sulla proposta di programma di cui al successivo articolo 10;
- c) indica l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie ed a susseguire l'adozione di provvedimenti e di iniziative a tutela degli emigrati e delle loro famiglie di competenza regionale o degli enti locali;
- d) esprime parere sui criteri necessari per l'erogazione dei contributi e sovvenzioni di competenza regionale e verifica la loro osservanza da parte degli organi regionali competenti;
- e) esprime parere sui criteri di organizzazione e di gestione dei servizi sociali, sanitari e scolastici di competenza comunale;
- f) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di studi, indagini e ricerche di cui al numero 1) del precedente articolo 2 e ne esamina le risultanze;
- g) esprime parere sui programmi comunali di cui al precedente articolo 3;
- h) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte degli organi regionali, degli enti locali e delle associazioni degli emigrati.

ARTICCOLO IO

La Giunta regionale su proposta dell'assessore competente, sentita la Consulta per l'emigrazione ai sensi del precedente articolo, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il programma annuale di interventi previsti dal precedente articolo 2.

Il programma contiene anche l'indicazione dei criteri per l'erogazione dei contributi di competenza regionale e per l'erogazione ai Comuni dei fondi per le attività di loro competenza.

Il programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali e la delega di funzioni regionali agli enti locali, nell'osservanza dei principi statutari relativi alla delega.

ARTICOLO 11

La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri.

Il presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Consulta.

Il Comitato:

- collabora con l'Assessorato al Lavoro per istruire, predisporre documentazioni e per proporre argomenti da sottoporre all'esame della Consulta;
- cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta;
- può essere sentito dall'Assessore al Lavoro su ogni particolare aspetto di attuazione e gestione della presente legge.

ARTICOLO 12

Fino all'entrata in vigore della legge regionale sulla organizzazione degli Uffici, la trattazione degli affari di cui alla presente legge è attribuita all'Ufficio Emigrazione di cui alla legge regionale 12/1/74, n. 37.

ARTICOLO 13

Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale:

- a) degli stanziamenti regionali annui di cui all'articolo successivo;
- b) dei contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo;
- c) degli eventuali contributi speciali dello Stato.

Le entrate previste alle lettere b) e c) del precedente comma saranno introitate per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni successivi in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della entrata di ciascun bilancio, rispettivamente denominati "Assegnazioni derivanti da contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie" e "Assegnazione statale a titolo di contributo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie".

Negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti bilanci saranno correlativamente iscritti appositi capitoli rispettivamente denominati "Contributi e rimborsi del Fondo speciale europeo per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie" e "Contributi dello Stato per interventi a favore degli emigrati e degli immigrati e delle loro famiglie".

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 15

(Norma transitoria)

La Regione provvede alla definizione dei procedimenti amministrativi relativi ai contributi previsti dagli articoli 4, 5, 6, e 7 della legge regionale n. 37/74 per tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 1979 sulla base della predetta legge.

6

Art. 16

La legge regionale 12.11.74, n. 37 è abrogata dall'entrata in vigore della presente legge salvo quanto disposto dal precedente articolo 15.

ARTICOLO 17

Ai fini della costituzione della Consulta regionale per l'emigrazione nella composizione prevista dalla presente legge il Presidente della Giunta Regionale richiede, entro il 30 settembre 1979 le designazioni spettanti ai soggetti indicati nell'articolo 7, i quali provvedono a far pervenire le proprie designazioni entro il 31 ottobre 1979.

Qualora alla data indicata nel comma precedente siano pervenute designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti la Consulta, il Presidente procede alla nomina della stessa, che risulta regolarmente costituita a tutti gli effetti previsti dalla presente legge e provvede ad integrare la Consulta stessa con successivi decreti fino alla sua completa composizione.

Si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma precedente qualora il conseguimento di un numero di designazioni pari ad almeno la metà più uno dei componenti avvenga successivamente al 31 ottobre 1979.

Fino alla costituzione della Consulta per l'emigrazione nelle forme previste dalla presente legge è prorogata la Consulta in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge ed essa può legittimamente operare anche qualora i suoi componenti si riducano ad un numero non inferiore alla metà più uno dei componenti previsti dalla legge regionale 12 novembre 1974, n. 37.

ARTICOLO 18

I Comuni sono tenuti ad adottare i programmi previsti dall'art.3 della presente legge a far tempo dagli interventi previsti per l'anno 1980.

Gli interventi di competenza comunale, per l'anno 1979, sono comunque tenuti ad osservare il disposto di cui al secondo comma dello stesso precedente art.3.

ARTICOLO 19

Per fruire dei contributi previsti dalla presente legge il richiedente dovrà presentare domanda alla Regione o al Comune secondo le rispettive competenze, corredata della documentazione che sarà stabilita dall'Assessorato su parere della Consulta regionale.